



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO FARA SABINA

Piazza della Libertà 3 - 02032 PASSO CORESE (Rieti)

Tel. : 0765/488008 Fax : 486788 e-mail : riic827009@istruzione.it Cod. Fisc. : 80004830578

REGOLAMENTO di ISTITUTO
e di DISCIPLINA DEGLI STUDENTI
Anno Scolastico
2018/2019

Il presente Regolamento trova le sue fonti nel Regio Decreto del 26 aprile 1928 n. 1927 ancora in vigore per la Scuola Primaria, nello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 14\6\1998, n.249), nelle modifiche introdotte con il D.P.R. del 21\11\2007 n. 235, entrate in vigore il 2 gennaio 2008 per la Scuola Secondaria, nel D.L. del 1 settembre 2008, n. 137 ed è rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di 1° grado ed alle loro famiglie, chiamate a condividere con la scuola il percorso educativo e formativo proposto dal P.T.O.F, **legge107 del 2015,DL62 2017,Legge 71 del 29/05/2017 in vigore dal 18 giugno 2017.**

Nelle sue linee guida ha validità triennale (2017/2018-2018/2019-2019/2020) e si rinnova su delibera degli OO.CC. qualora sia richiesta una modifica intercorrente.

La presente stesura del Regolamento d'Istituto relativa all'a.s. 2018/2019 è approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 101 del 22 novembre 2018.

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio per l'acquisizione delle conoscenze e dello sviluppo della coscienza critica.

Essa è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

Tale comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. Il seguente Regolamento di Istituto si pone come documento che include i vincoli che accompagnano le possibilità del vivere all'interno della scuola come comunità educante.

Art. 1 - INGRESSO e USCITA

Lo studente deve presentarsi a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni e deve essere assiduo nella frequenza; si deve assentare solo per gravi e giustificati motivi che la famiglia è tenuta a documentare alla scuola tramite regolare giustificazione.

Il personale ausiliario e gli insegnanti di turno (che devono ricevere gli studenti in classe e, pertanto, devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni) si preoccupano di vigilare, affinché tale ingresso avvenga nel modo più ordinato possibile.

Il ritardo rispetto all'inizio delle lezioni deve essere sempre validamente motivato e giustificato.

L'uscita anticipata è consentita solo per gravi motivi; in tal caso l'alunno deve essere affidato al genitore o all'esercente la patria potestà o ad altra persona con delega scritta.

Per motivi di salute opportunamente certificati, può essere disposto l'adattamento dell'orario in entrata e/o in uscita nonché l'accompagnamento dell'alunno in aula da parte dei genitori o di loro delegati, su richiesta formale al Dirigente Scolastico.

Nella **Scuola dell'Infanzia e Primaria** sono consentiti un massimo di 10 uscite anticipate e 10 entrate posticipate al termine delle quali, per usufruire di ulteriori eventuali permessi, ci si dovrà rivolgere direttamente al Dirigente.

Gli alunni entrano al suono della campana, si avviano ordinatamente senza correre e vociferare e prendono posto nelle rispettive aule.

In particolare, per la sede centrale della scuola primaria di Passo Corese, si dispone che per motivi di sicurezza i genitori non intralcino l'ingresso degli alunni all'interno del perimetro scolastico stando sulle scale o sui vialetti d'accesso all'edificio scolastico.

Gli orari specifici dei singoli plessi sono affissi all'albo e descritti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 2 - GIUSTIFICAZIONI

La giustificazione delle assenze degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria compete agli insegnanti che accolgono la notifica dei genitori.

La giustificazione delle assenze degli studenti di scuola secondaria di 1^a grado compete all'insegnante di turno alla prima ora di lezione, che ha cura di verificare la motivazione delle stesse e la rispondenza della firma del genitore giustificante con quella depositata in apertura d'anno scolastico sull'elenco nominativo della classe, sul libretto delle giustificazioni, sul diario o sul quaderno.

Lo studente privo di giustificazione può essere riammesso dall'insegnante della prima ora e si impegna a giustificare il giorno successivo. **Al terzo giorno dalla mancata giustificazione scritta, (tramite comunicazione telefonica e scritta) l'insegnante della prima ora comunica l'irregolarità alla segreteria, affinché siano informati i genitori.**

Recependo il dettato della L.R. n° 7, art. 68, dal 24 ottobre 2018 non è richiesta la certificazione medica dopo il quinto giorno di assenza continuativa, ad eccezione dei casi in cui la certificazione sia prevista per misure di profilassi sancite a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica.

Per quanto concerne l'attività pratica di **Scienze Motorie (scuola secondaria di 1^a grado)** è competenza dei singoli docenti accogliere, in caso di necessità, la giustificazione per **impedimenti occasionali nella misura massima di 4 a quadrimestre**, oltre le quali è necessario presentare al Dirigente Scolastico, presso gli uffici di segreteria, un certificato

attestante la temporanea inidoneità a svolgere l'attività motoria.

Nel caso di condizioni di disabilità permanente, valgono all'esonero le certificazioni rilasciate dalla ASL e dall'INPS agli atti nel fascicolo personale dell'alunno.

Art. 3 ATTIVITÀ DIDATTICHE

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, il compito di vigilare sul comportamento degli studenti, sull'integrità degli arredi e delle suppellettili scolastiche è affidato agli insegnanti all'interno della classe e al personale ausiliario nei corridoi e nei bagni.

Quando si rende protagonista di danneggiamenti, lo studente è responsabile in prima persona dei danni arrecati e, come tale, obbligato a risarcirli.

□ MATERIALE DIDATTICO OCCORRENTE

Per poter partecipare in modo proficuo alle attività scolastiche, ogni alunno dovrà avere con sé il materiale necessario al corretto svolgimento delle diverse discipline. Gli alunni sprovvisti dell'abbigliamento idoneo e del certificato medico non possono svolgere l'attività sportiva.

In particolare, per le lezioni di **Scienze Motorie**, ogni alunno deve presentarsi fin dalla prima ora di lezione e per tutto l'anno scolastico indossando l'abbigliamento adeguato (tuta e scarpe ginniche). È richiesta annualmente la consegna del **certificato medico** che attesti l'idoneità alla **pratica sportiva non agonistica** per le attività extracurricolari.

□ CAMBIO DELL'ORA

Durante il cambio dell'ora, gli studenti sono tenuti a rimanere nella propria aula senza uscire nel corridoio, **preparando** il materiale per l'ora successiva e rispettando chi prosegue il lavoro **in classe**.

Gli insegnanti sono tenuti a raggiungere rapidamente l'aula in cui svolgere la lezione successiva, affidando la classe alla vigilanza del personale CS operante sul piano.

□ RICREAZIONE SCOLASTICA

Durante l'intervallo di ricreazione gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, nel rispetto delle norme igieniche e sociali evitando spinte, urla e momenti di confusione.

È dovere degli insegnanti in servizio vigilare affinché la ricreazione avvenga in modo disciplinato all'interno delle singole aule.

L'eventuale cambio dell'insegnante dovrà avvenire al termine della ricreazione.

□ UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI

In caso di necessità, l'insegnante presente in classe consentirà agli studenti di potersi recare in bagno durante le ore di lezione, sotto la vigilanza del personale CS presente al piano.

□ TRASFERIMENTO IN PALESTRA, NELL' AULA di INFORMATICA, DI MUSICA, di ARTISTICA, di SCIENZE E NEI VARI SPAZI SCOLASTICI

Il trasferimento degli studenti dall'aula alla palestra e ai vari spazi scolastici deve avvenire in modo ordinato e in silenzio, sotto la diretta vigilanza dei docenti che accompagneranno gli alunni dalla loro aula fino al luogo deputato per lo svolgimento delle attività.

Il personale ausiliario coadiuverà i docenti nelle operazioni di accompagnamento degli studenti.

Art. 4 COMPORTAMENTO CIVICO

L'alunno è tenuto a rispettare le norme di comportamento civile ed in particolare:

- Deve presentarsi a **scuola** con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento decoroso e pulito.
- Deve tenere in ordine gli oggetti personali e portare a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio.
- Deve mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento rispettoso ed educato nei confronti degli insegnanti, del personale ausiliario e dei compagni.
- Deve usare un linguaggio corretto evitando di esprimersi ricorrendo a parolacce, bestemmie, ingiurie, espressioni di scherno ed evitando atteggiamenti poco consoni, come masticare gomme americane, tenere il cappello in testa all'interno della scuola ecc.;
- Durante l'orario scolastico e durante le attività extrascolastiche (visite guidate e viaggi d'istruzione) organizzate dai docenti deve utilizzare un abbigliamento consono, tale da non ledere il pubblico decoro.

Qualunque violazione a tale norma sarà sanzionata a norma dell'art. 7 del presente Regolamento.

Si lascia al genitore, in particolare per la scuola dell'infanzia, la facoltà di far indossare il grembiule al proprio figlio.

- Deve alzarsi quando nell'aula entra ed esce una persona adulta;
- Deve rispettare e far rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora collaborando per renderlo confortevole ed accogliente;
- Deve utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi secondo le regole, le procedure e le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente ed è tenuto in caso contrario a risarcire i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature;
- Non deve sporcare l'ambiente scolastico e non deve danneggiare materiali, arredi e strutture;
- È tenuto a rispettare gli spazi esterni (cortile, aiuole, ecc..) non danneggiandoli (graffiti, manomissione di oggetti, porta rifiuti, panche e attrezzature sportive); qualunque rifiuto dovrà essere riposto negli appositi contenitori;
- Non è consentito bere acqua dalle bottiglie durante le ore di lezione senza l'autorizzazione del docente.
- Non è consentito portare all'interno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado oggetti estranei all'attività didattica quali giocattoli, game boy, lettori cd, lettori mp3, telefoni cellulari, macchina fotografica, oggetti pericolosi; la trasgressione della regola comporta il temporaneo ritiro dell'oggetto che verrà riconsegnato al genitore.

Quando l'utilizzo dei telefoni cellulari sarà programmato dai docenti per lo svolgimento di attività didattiche sarà loro cura avvisare in precedenza i genitori degli

alunni.

È sconsigliato portare qualunque tipo di oggetto personale di valore in quanto la scuola non risponde di eventuali smarrimenti o danni di qualunque tipo, declinando ogni responsabilità al riguardo.

- È consentita esclusivamente la somministrazione di farmaci salvavita da parte del personale scolastico qualora l'intervento sia richiesto formalmente dai genitori dell'alunno mediante una liberatoria e sia confortato da una certificazione medica precisante le modalità d'intervento a cui il personale della scuola dovrà attenersi.

N.B. COMPORTAMENTI SCORRETTI SONO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI ALLA FAMIGLIA E NE CONSEGUONO ADEGUATI PROVVEDIMENTI

DIVIETO di FUMO

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge è assolutamente vietato fumare nelle aule, nei laboratori, nei reparti, in biblioteca, in sala docenti e, comunque, all'interno dell'edificio scolastico e nei cortili.

Si applicano la Legge 584/1975 (divieto di fumo), la Legge 3/2003 -(tutela non fumatori), il DL 128/2013, la CM 527/2014.

Appositi cartelli posti all'interno dell'edificio scolastico segnalano il divieto, la norma, le sanzioni applicabili, i soggetti cui spetta vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni.

Art. 5 PRANZO E ATTIVITA' LUDICHE

Al termine delle attività scolastiche antimeridiane, le scolaresche si recano in sala-mensa in modo ordinato e in silenzio mantenendo durante il pasto un comportamento corretto nel rispetto del momento conviviale.

La deroga al menu previsto è consentita unicamente in caso di intolleranze alimentari certificate dal medico o in caso di prescrizioni religiose.

Non è consentito agli alunni ed al personale in servizio portare all'interno della mensa generi alimentari o bevande di qualsiasi natura.

Durante il pranzo, salvo casi di assoluta necessità, gli alunni non devono recarsi in bagno; non è consentito agli alunni alzarsi dal posto assegnato a tavola.

Qualunque necessità riguardante il pasto deve essere soddisfatta dal personale di servizio. Successivamente al pranzo, gli insegnanti guidano ed organizzano le attività ludico-ricreative sotto il loro diretto controllo. Tali attività si svolgono all'aperto quando le condizioni meteorologiche lo permettono, nelle aule e negli spazi antistanti le stesse, in caso di impedimento.

Gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, previa autorizzazione del D.S. richiesta con una settimana di anticipo al fine di poter dare corretta informazione ai genitori della sezione o della classe frequentata, potranno festeggiare il compleanno durante l'intervallo offrendo ai compagni cibi privi di creme e cioccolato e bevande non gassate e tenendo conto della presenza di alunni con intolleranze o allergie alimentari.

Art. 6 RAPPORTI CON LA FAMIGLIA

La famiglia si impegna a prendere visione e sottoscrivere tutte le comunicazioni, le liberatorie e le diverse autorizzazioni inerenti l'attività didattica, formativa ed educativa.

I genitori possono incontrare gli insegnanti nei colloqui prestabiliti, nell'ora messa a disposizione dai docenti, su convocazione dei docenti o su loro diretta richiesta, sempre in orario extrascolastico precedentemente concordato.

Tutti gli operatori della scuola si impegnano ad una stretta e costruttiva collaborazione al fine di predisporre un ambiente di apprendimento sereno e motivante per tutti gli alunni. Durante gli incontri scuola/famiglia, ai genitori non è consentita la presenza dei figli minori.

Art. 7 SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari si devono ispirare al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Inoltre devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Per quanto possibile, le sanzioni si devono inoltre ispirare al principio della riparazione del danno. Ai fini della recidiva si deve tener conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso del medesimo anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente nella scuola, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, assemblee, conferenze ecc.).

La contestazione degli addebiti deve essere chiara ed inequivocabile.

La responsabilità disciplinare è individuale.

Le sanzioni disciplinari sono tipiche, pubbliche e vengono adottate secondo criteri di chiarezza e trasparenza.

Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra descritti l'organo competente deve irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

TIPO SANZIONE	COMPORTEMENTI	PROCEDURA e ORGANO CHE IRROGA	IMPUGNAZIONE
Richiamo inizialmente verbale (a); dopo violazioni superiori a 3, scritto sul diario (b); successivamen	<ol style="list-style-type: none">1. Scorrettezze verso compagni docenti o personale2. Disturbo continuato durante le lezioni3. mancanze (ritardo di più di 5 giorni) plurime ai doveri di diligenza e puntualità (assenze non giustificate, comunicazioni e avvisi	Docente (da punto 1 a 3 compreso)	

te nota disciplinare sul registro elettronico (c)	non firmati, autorizzazioni non consegnate...) 4. violazioni non gravi alle norme di sicurezza 5. uso di apparecchiature non consentite od oggetti non consoni all'ambiente scolastico 6. violazione del divieto di fumo 7. abbigliamento non consoni all'ambiente scolastico 8. allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche, formative ed educative.	Docente previa comunicazione scritta al dirigente (da punto 4 in poi)	
La reiterazione di suddetti comportamenti fino a cinque note disciplinari sul registro, comporterà la convocazione di un Consiglio di classe e l'eventuale assegnazione di un provvedimento disciplinare che preveda l'esclusione da attività extrascolastiche (progetti, giochi sportivi...) e/o viaggi di istruzione e uscite didattiche			
Sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni (d)	1. Danneggiamento di oggetti altrui, di proprietà della scuola, di arredi e/o strutture scolastiche 2. Falsificazione della giustificazione o manomissione di documenti scolastici 3. turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti, agli educatori e al personale 4. gravi scorrettezze verso i compagni (molestie, ricatti, denigrazione, pressioni morali, aggressione, diffamazione, verso i compagni, gli insegnanti, gli educatori e il personale 5. cyber bullismo: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, denigrazione, diffamazione a danno di compagni o familiari avvenuta per via telematica (o on line) allo scopo di isolare, abusare o	Il docente relaziona per iscritto al dirigente; irroga la sanzione il CdC	Organo di garanzia

	<p>ridicolizzare un ragazzo o i suoi affini;</p> <p>6. violazioni gravi alle norme di sicurezza</p> <p>7. comportamenti che causino disturbo continuato durante le lezioni e/o impedimento alla libera espressione di idee</p> <p>8. comportamenti che offendano il comune senso del pudore</p> <p>9. allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico durante le attività didattiche, formative ed educative</p> <p>10. consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche e stupefacenti.</p>		
<p>Sospensione dalle lezioni da sei a dieci giorni (e)</p>	<p>1. Recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente</p> <p>2. danneggiamento intenzionale o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri</p> <p>3. molestie continuate nei confronti di altri</p> <p>4. ricorso ad atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti educatori e personale tutto, avvenuti nell'istituto o durante le attività didattiche svolte fuori della scuola</p> <p>5. violenza intenzionale</p> <p>6. offese gravi alla dignità della persona</p> <p>7. uso e/o spaccio di sostanze alcoliche e stupefacenti</p> <p>8. atti e molestie anche di carattere sessuale</p>	<p>Il docente relaziona per iscritto al dirigente; irroga la sanzione il CdC</p>	<p>Organo di garanzia</p>
<p>Il ragazzo che, dopo la sanzione disciplinare di cui alle lettere (d) ed (e) non manifestasse un autentico cambiamento del comportamento, incorrerà in una valutazione negativa dello stesso, come da indicatori pubblicati nel PTOF d'Istituto, accollandosi anche le eventuali conseguenze previste dalla legge e la segnalazione ai servizi sociali.</p>			

Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 (f) (art.4, c.7 DPR 249/1998)	Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, ingiurie dirette o on-line, reati di natura sessuale, percosse, concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es: incendio o allagamento)		Organo di garanzia
Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	cf. art.4, c.9 bis DPR 249/1998		Organo di garanzia

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

f) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis) quando siano previste le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico; "Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti e) - f), occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio".

g) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) nei casi più gravi di quelli già indicati al punto f ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti c,d,e,f, possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

Il Consiglio di Classe, nella sua composizione globale, è chiamato a deliberare che gli studenti che siano incorsi in ricorrenti sanzioni disciplinari non partecipino nel corso dello stesso anno scolastico alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative stabilite in sede di programmazione.

Durante il periodo previsto per le visite o le attività dalle quali è escluso lo studente deve frequentare le lezioni in altra classe dello stesso livello. Il Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia e all'insegnante coordinatore della classe di appartenenza dello studente.

ORGANI COMPETENTI A INFLIGGERE LA SANZIONE

1. L'insegnante è competente per le sanzioni previste per le mancanze di lieve entità, di cui allo schema all'art. 7 lettere a) b) c), punti da 1 a 8 ;
2. il Dirigente, valutata l'entità delle mancanze e sentito lo studente interessato, provvede all'ammonizione con diffida ed all'eventuale convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto, per l'irrogazione di sanzioni disciplinari di maggior portata (lettere d,e,f,g,).
3. Il Consiglio di Classe e il Dirigente nella sua composizione ristretta ai soli docenti, decidono sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per non più di 15 giorni. Art. 5, lett. f) e g) D.P.R. 21\11\2007 n. 235, con la seguente procedura: il Consiglio di Classe delibera dopo aver preventivamente sentito nella seduta stessa, a propria discolpa lo studente interessato, assistito da almeno un genitore.
4. Il Consiglio di Istituto è competente esclusivamente per le sanzioni relative a fatti gravissimi, che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
5. Il Consiglio di Istituto, sentito il parere del CdC, Classe, delibera dopo aver preventivamente sentito nella seduta stessa, a propria discolpa lo studente interessato, assistito da almeno un genitore.
6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono di competenza della commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
contestazione dei fatti da parte dell'Insegnante o del Dirigente;
esercizio del diritto di difesa da parte dello studente;
decisione.
2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
4. L'Istituzione può convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
5. In caso di sanzione con sospensione durante il Consiglio di Classe straordinario se ne dà comunicazione ai genitori.

IMPUGNAZIONE E ORGANO di GARANZIA

- Per quanto attiene all'**impugnazione** (Art. 5 del D.P.R.) delle sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal **regolamento** in questione sono finalizzate a garantire da un lato il **diritto di difesa** degli studenti e, dall'altro, la **snellezza e rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Il procedimento disciplinare verso gli alunni è un'azione di natura amministrativa, per cui prende l'avvio un procedimento al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse (genitori e studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. (Art. 5 - Comma 1).
- L'Organo di Garanzia è composto da due docenti designati dal Consiglio d'Istituto, e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1).
- Inoltre per i rappresentanti vengono nominati supplenti che li sostituiscono in caso di incompatibilità o dovere di astensione (soggetti direttamente interessati al provvedimento).
- Il funzionamento dell'Organo di Garanzia ha validità con almeno 1 rappresentante di ogni categoria (insegnanti, genitori).
- L'Organo di Garanzia di cui al comma 1 e comma 2 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente **Regolamento** e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentita l'astensione.

ORGANO di GARANZIA REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti d'Istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato che presiede l'Organo di Garanzia Regionale.

Detto Organo dura in carica due anni scolastici ed è composto, di norma, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la **scuola secondaria di primo grado**, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

L'Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del

ricorrente o di altri contro interessati.

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'Organo di Garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Gli Organi Collegiali competenti possono annualmente emanare disposizioni più specifiche e dettagliate, per una più puntuale applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Dei contenuti del presente Regolamento gli studenti e le famiglie sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa e si vincolano a rispettarlo sottoscrivendo il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto e diventa vincolante con la sua adozione e pubblicazione all'albo.

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito della scuola:

.....

..
Da compilare e restituire ai Docenti di classe

Il/La sottoscritto/a _____

genitore dell'alunno/a _____

frequentante la classe _____ Sez. _____ della Scuola _____

DICHIARA

di aver ricevuto il **Regolamento** di Istituto, di aver letto tutte le norme che lo compongono, di condividere le coordinate educative enunciate e coadiuvare i docenti nella loro realizzazione.

Data _____ Firma dei Genitori o di chi ne fa le veci
